

Registro Generale n.	17/17
protocollo CFA n.	17/17
	BIANCHI
decisione CFA il	21/09/17
pubblicazione il	

OGGETTO

Violazione dei doveri di lealtà e probità
--

LA CORTE DI APPELLO FEDERALE**IN FUNZIONE DI CORTE DI APPELLO SPORTIVA**

della Federazione Italiana Gioco Bridge, riunita in camera di consiglio nella persona dei suoi componenti:

avv. Maurizio Napoli – Presidente estensore

avv. Michele Giovannone – Consigliere

avv. Maurizio De Feo – Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento avente ad oggetto reclamo proposto dalla tesserata sig.ra Valeria Bianchi (BNR193) avverso la sentenza n. 18 resa in data 8.9.2017 dal Giudice Sportivo Nazionale (procedura n. 18/17 GSN); il Giudice Sportivo aveva sanzionato la tesserata reclamante con la deplorazione per avere la stessa violato i generali principi di lealtà e probità. La tesserata, infatti, secondo quanto motiva il Primo Giudice, durante lo svolgimento di un simultaneo light in Torino del 19.7.17, aveva ascoltato ad un tavolo vicino il probabile risultato della stessa smazzata che si giocava al suo tavolo (un contratto di 7 per gli avversari), e non aveva tempestivamente segnalato all'arbitro la circostanza, protestando con eccessivo impeto solo all'esito del gioco al suo tavolo.

Assumeva invece la reclamante di aver invece immediatamente chiamato l'arbitro, al termine della licita e prima del gioco, quasi coevamente all'ascolto del commento al tavolo vicino, e che il suo comportamento successivo non aveva superato i limiti di una normale discussione.

FATTO E DIRITTO

Il reclamo potrà essere accolto ma entro limiti determinati che qui si motivano.

I fatti presupposti al procedimento disciplinare sono pacifici e sono portati dal referto arbitrale in maniera asettica ed esaustiva.

1) Preliminarmente la Corte ritiene di procedere, pur con la dispensa del reclamante, direttamente in Camera di Consiglio omettendo la fissazione della udienza. La previsione di cui all'art. 28 del Regolamento di Giustizia è posta, infatti, a tutela del rispetto del contraddittorio e dei diritti delle altre parti interessate che nel caso di specie non vi sono, né sono state individuate dal GSN; nel mentre anche se ascoltata, stante la natura del procedimento disciplinare sportivo, nulla potrebbe aggiungere la tesserata reclamante stante l'inammissibilità in sede di reclamo di alcuna nuova prova se non documentale; ed in atti è allegato al procedimento il referto arbitrale.

2) Il GSN ha contestato alla tesserata, in diritto, la mancata segnalazione tempestiva all'arbitro di una informazione non autorizzata ricevuta da un tavolo accanto, ovvero, precisa questa Corte, la violazione dell'art. 48 lett. a dello Statuto Federale in relazione all'art. 2 del Codice di Comportamento sportivo del Coni e dell'art. 36 del Reg. Tornei co. 1.

3) Pacifici nella circostanza appaiono i fatti in quanto portati dal referto arbitrale.

Ebbene in tema di procedimento disciplinare in mancanza di altra prova "I rapporti dell'arbitro, degli assistenti, e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare."

Tali principi, peraltro, sono stati recepiti e confermati dal Codice della Giustizia Sportiva, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1518 del 15.7.2014, cui tutte le Federazioni Sportive aderenti si sono conformate, e che per la FIGB ha comportato la modifica del Regolamento di Giustizia.

Ed infatti il nostro RG all'art. 27 3 comma prevede espressamente che "per i fatti indicati nel referto di cui l'arbitro abbia avuto diretta conoscenza non è ammessa la prova contraria."

Ebbene riferisce l'arbitro sig. Fabrizio Pozzi nel suo referto che "Venivo chiamato al tavolo, a dichiarazione conclusa, in merito ad una licita della tesserata Priatore, a dire della Bianchi avvenuta a seguito di INA proveniente dal tavolo precedente". "Una rapida indagine mi ha portato a far continuare il gioco al tavolo ed, in seguito, a far registrare il risultato".

Ci riferisce poi l'arbitro di una discussione tra le due giocatrici avversarie che non sembra abbia superato i limiti di un normale ma acceso confronto; anche se è ac-

quisita agli atti del GSN una lettera di scuse che la Priatore ha inviato alla Bianchi e che fa intendere che se qualche piccolo eccesso vi è stato esso proveniva da parte della tesserata Priatore e non da parte della odierna reclamante.

4) Risulta quindi dagli atti testualmente che l'arbitro sia intervenuto al termine della licitazione e prima dell'inizio del gioco della smazzata, nel quale peraltro ha disposto procedersi.

La Corte, onde raggiungere il convincimento ai fini della decisione, ha richiesto richiedere supplemento di referto su quale fosse il meccanismo utilizzato nel torneo; tanto perché è evidente che in ipotesi di torneo con meccanismo mitchell puro perché una smazzata venga licitata e giocata al tavolo successivo intercorrono circa otto minuti dall'inizio della stessa al tavolo precedente, e così per ogni cambio successivo. Quindi vi è un lasso di tempo ragionevolmente utile per segnalare all'arbitro una qualsivoglia discrasia da parte dei partecipanti. In caso di mitchell barometro, invece, la stessa mano è giocata contemporaneamente da tutte le coppie partecipanti.

Ebbene il referto di gara indica espressamente "formula Mitchell barometro". Tale circostanza è stata confermata dall'arbitro con la precisazione che ogni cambio prevedeva il gioco di due boards.

Tanto prova, con ragionevole ricostruzione, che, quando la INA dal tavolo accanto fu udita dalla reclamante, la stessa mano sui due tavoli si giocasse pressochè in contemporanea.

Non è questa Corte, però ed in ogni caso, nelle condizioni di stabilire quale fosse il lasso di tempo intercorso tra la INA pervenuta dal tavolo vicino e la chiamata dell'arbitro da parte della reclamante. Essa, secondo logica, potrebbe apparire coeva o intervenuta a distanza solo di secondi, o di uno, due minuti, tempo ragionevolmente necessario, secondo il normale comportamento, per assumere una determinazione conseguente ai fatti percepiti.

Nella impossibilità della prova del tempo, pur minimo, intercorso nel caso di specie tra l'INA e la chiamata dell'Arbitro deve prevalere, quindi, la considerazione che la tesserata oggi reclamante ha chiamato l'arbitro prima del gioco della mano e non all'esito dello stesso. Tanto fa prevalere nella Corte il convincimento che il collegamento mentale fosse stato realizzato dalla tesserata in tempi assai vicini alla immediatezza della percezione dell'INA e che essa abbia richiesto l'intervento dell'arbitro in tempi ragionevoli ma conformi a quanto la comune esperienza ci insegna.

Per questi motivi, ritiene questa Corte che non sia certa la addebitabilità alla reclamante di alcun elemento di tardiva segnalazione e che, quindi, la sanzione della deplorazione vada revocata non essendo raggiunta la completa prova del fatto.

4) Poco rileva il comportamento successivo che pare non aver dato luogo ad eccessi disciplinarmente rilevanti. Appare infatti evidente come le motivazioni della chiamata dell'arbitro abbiano potuto offendere la avversaria, che, evidentemente reagendo, ha superato, ma non di molto, i limiti del dibattito, peraltro successivamente scusandosi per iscritto e così ammettendo correttamente la responsabilità della logica discussione.

P.Q.M.

La Corte di Appello Federale definitivamente pronunciando sul reclamo proposto dalla tesserata sig.ra Valeria Bianchi (BNR193) avverso la sentenza n. 18 resa in data 8.9.2017 dal Giudice Sportivo Nazionale (procedura n. 18/17 GSN) così provvede:

Accoglie il reclamo ed riforma della sentenza impugnata, revoca la sanzione della deplorazione inflitta alla tesserata.

Dispone che la Segreteria della Giustizia Sportiva provveda alla immediata pubblicazione della sentenza sul sito internet della Federazione.

In considerazione delle particolari motivazioni dell'accoglimento del reclamo e della rinuncia alla partecipazione alla Camera di Consiglio compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Salerno, addì 21 settembre, 2017

Il Presidente estensore

Avv. Maurizio Napoli

